

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.73

OGGETTO:

ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Millone Manuela - Consigliere	Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
10. Bollati Elena - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Revisione ordinaria delle Società partecipate – Anno 2019 – Provvedimenti.

Premesso che:

- la ricognizione delle partecipazioni possedute è un adempimento previsto dal Testo Unico delle società partecipate e prima ancora da altre norme di legge che imponevano delle verifiche periodiche sulle partecipazioni, nell'ottica di limitare le partecipazioni delle amministrazioni locali, perché il legislatore ha ritenuto, a un certo punto, che fossero eccessive e talvolta anche un po' ridondanti.

Il Testo Unico delle società partecipate (il Testo Unico 175 del 2016) stabilisce una serie di requisiti necessari affinché le amministrazioni pubbliche, e in particolare le amministrazioni locali, possano detenere partecipazioni societarie. Sono requisiti abbastanza stringenti, che pongono sostanzialmente dei limiti sui contenuti (le amministrazioni possono detenere partecipazioni di società che siano indispensabili a svolgere le finalità istituzionali) e dei requisiti specifici sulla composizione societaria e sui vincoli di bilancio (le società non devono avere bilanci in negativo, non devono avere disavanzi, devono avere certi requisiti in termini di personale e quant'altro).

Nel 2017, a settembre, è stata fatta una ricognizione straordinaria sulla base del nuovo Testo Unico, giusta DCC n. 41 del 27.09.2017, e dal 2018 è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno si proceda alla verifica sulle partecipazioni in essere; adempimento effettuato dal Consiglio allora in carica con la deliberazione n. 61 del 20.12.2018;

Le ricognizioni predette hanno evidenziato che le partecipazioni del Comune di Moretta riguardano due società: l'ATL di Cuneo e la società Alpi Acque. Per quanto riguarda la società ATL, dalla relazione illustrativa non emergono particolari criticità.

Per quanto riguarda la società Alpi Acque, nell'ambito della citata deliberazione consiliare n. 61/2018, si evidenziava tra l'altro che:

- pur gestendo un servizio essenziale, quale è il servizio idrico ed essendo sotto questo aspetto una partecipazione ammessa, vi sono criticità; la società Alpi Acque gestisce il servizio idrico, che ha un livello di governo sovracomunale ormai da qualche anno, l'autorità di governo è l'ATO di Cuneo; a livello di ATO negli ultimi due anni si è avviato un percorso per dare attuazione alle norme di legge previste dal Codice dell'Ambiente, che prevedono sostanzialmente che il gestore del servizio idrico, nell'ambito provinciale, sia un gestore unico.

- L'ATO ha definito qual è il modello prescelto per la gestione futura del servizio idrico, individuandolo nella società interamente pubblica. Il Comune di Moretta si trova una situazione che non è in linea con le scelte che sono state fatte dall'assemblea dell'ATO, perché la società Alpi Acque è una società mista. Pertanto la società dovrà adeguarsi o dovrà essere messa in liquidazione e i Comuni dovranno fare delle scelte diverse.

- così come configurata, la società Alpi Acque non è più conforme al modello di gestione del servizio idrico e non potrà, in prospettiva, essere mantenuta; sostanzialmente, la società Alpi Acque ha proseguito la gestione fino a giugno del 2019, in virtù di una proroga conferita dall'ATO.

- che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), con il quale il legislatore ha inteso riordinare la normativa in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di diritto privato, oggetto negli ultimi anni di frequenti e spesso disorganici

interventi normativi finalizzati a contenere il fenomeno delle partecipazioni, in considerazione dei frequenti episodi di cattivo uso delle risorse pubbliche che la cronaca ha rilevato a carico di questo tipo di soggetti giuridici;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Dato atto che, con deliberazione n. 41 del 27/9/2017, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Consiglio Comunale ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 23 settembre 2016, confermando le partecipazioni in essere;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle società partecipate, gli enti devono procedere annualmente, entro il 31 dicembre, alla verifica periodica ed all'approvazione dell'eventuale piano di razionalizzazione;

Rilevato che nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevato altresì che la mancata adozione degli atti di ricognizione e degli atti conseguenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del T.u.s.p.;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Dato atto:

- che il comune di Moretta aveva già provveduto a dare attuazione alle precedenti e numerose norme che si sono succedute nel tempo – a partire dalla legge 244/2007 – che prescrivevano obblighi di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni in società non strategiche o in perdita, in applicazione di criteri e parametri di valutazione in parte sovrapponibili a quelli previsti dal nuovo Testo Unico, ed in particolare:

- all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- all'art. 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, come più volte modificato e nel testo in vigore dopo le modifiche, integrazioni e sostituzioni apportate da ultimo dall'art. 2, comma 43, d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ancora dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dall'art.1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135, rubricato "riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche";

- all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- che in applicazione delle norme citate l'amministrazione ha nel tempo adottato i seguenti provvedimenti di razionalizzazione e dismissione:

- dismissione azioni Società Fingranda S.p.A. – società di promozione dello sviluppo della Comunità della Provincia di Cuneo, con una quota di partecipazione azionaria consistente in 10 azioni, pari allo 0,01251% della partecipazione non avendo alla data del 31.12.2013 in bilancio un utile negli ultimi tre esercizi;

Richiamata la relazione tecnica approvata con D.C.C. n. 3 del 29.04.2015 in applicazione ed esecuzione dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, con la quale si dava atto dei provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni già adottate dal Consiglio comunale a partire dall'anno 2009, in vigore delle norme a suo tempo vigenti e sopra citate, che imponevano la dismissione delle partecipazioni che non rispettavano i requisiti di legge a suo tempo previsti, e si procedeva alla ricognizione delle partecipazioni ancora esistenti, e per le quali permanevano i requisiti di mantenimento, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a seguito della ricognizione straordinaria approvata con propria deliberazione n. 41/2017 risultavano detenute ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente quadro normativo le seguenti società:

- Alpi Acque spa. (partecipazione diretta, quota posseduta 0,37%);

- Azienda Turistica locale del Cuneese "Valli alpine e città d'arte" - Soc. Consortile a r.l. (partecipazione diretta, partecipazione posseduta 0,53%);

Precisato, a proposito che dell'Alpi Acque S.p.A., che la stessa provvede alla gestione del servizio idrico integrato che costituisce servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla L. 36/1994 ed oggi dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art. 23 bis dal D.L. n. 112/2008. La disciplina speciale, della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'Autorità d'Ambito e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (art. 8 co. 23 bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) in attesa dell'attuazione della riforma;

Rilevato che

- l'art. 172 D.Lgs.152/2006 ha disposto il subentro del gestore unico alla scadenza degli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege.

- Nel perseguimento dell'obiettivo della gestione unica d'ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto della durata massima dell'affidamento, con deliberazione 1/2015 l'assemblea degli enti locali ha proposto alla conferenza dell'Egato di adottare gli atti necessari, approvando quale modello di gestione unica sull'ambito provinciale la società a partecipazione pubblica, anche consortile.

- Con deliberazione 5/2015 l'Egato ha disposto di procedere alla rielaborazione del piano d'ambito per allineare la proiezione alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore e

ha quindi dato corso al procedimento, concluso con deliberazione n. 3 del 8.3.2018, di approvazione della revisione e aggiornamento del Piano d'ambito 2018-2047;

- Con deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, l'Egato ha individuato la società in house consortile quale nuovo modello di gestione unica;

Richiamata la relazione tecnica allegata - allegato A - alla presente deliberazione, nella quale vengono analizzate le partecipazioni in essere e valutate le condizioni ed i requisiti per il loro mantenimento;

Dato atto che, in merito alla partecipazione detenuta nella società Alpi Acque, nella relazione si evidenzia:

- che la società Alpi Acque non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della legislazione vigente per tale tipologia di società, nonostante il termine sia ormai scaduto da tempo, né ha avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento;

- che con la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, l'ATO ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese alla società consortile CO.GE.SI scarl ;

- che l'affidamento disposto dalla deliberazione da ultimo citata e destinato a divenire effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici; ai fini dell'effettività della gestione, relativamente ai Comuni tuttora gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario deve provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr; a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) i Gestori uscenti sono tenuti a trasferire al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio (così come individuati dalla ricognizione effettuata con l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato);

- che la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo ovvero alla gestione di fatto in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario;

Per le predette ragioni, meglio illustrate nella relazione allegata, la società Alpi Acque non può più essere considerata strategica per il comune di Moretta; l'ente provvederà pertanto all'avvio del procedimento per la dismissione della partecipazione, fermo restando che Alpi acque continuerà la gestione di fatto, fino alla conclusione del procedimento di determinazione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore;

Considerato che, in relazione alle altre partecipazioni dirette risultano presenti i requisiti e le condizioni per il loro mantenimento;

Dato atto che per il Comune di Moretta non esistono partecipazioni indirette detenute attraverso una "tramite" di controllo, ma che vengono comunque rilevate in quanto in base alle linee guida rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto), precisando altresì che per le due partecipate indirette (Aeta e Alpiambiente), la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 17.12.2019 pervenuto in data 19.12.2019 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 10006;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario Comunale e sotto quella della regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1 lett. b del D.Lgs. 10.10.2012 N. 174 convertito in legge 07.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato "A", corredato dalle schede di dettaglio, il tutto unito alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre, in relazione alla disamina dei requisiti e delle condizioni previste dal quadro normativo vigente ai fini del mantenimento delle partecipazioni, contenuta nella relazione allegata:
 - che in relazione alle partecipazioni dirette risultano presenti i requisiti e le condizioni per il loro mantenimento, come indicato nelle schede allegate;
 - che la partecipazione nella società Alpi Acque spa, nella quale il comune detiene una quota pari allo 0,37%, non può più essere considerata ammissibile per il comune di Moretta, in conformità alla individuazione del gestore unico da parte dell'ATO in capo a CO.G.E.SI. srl;
 - che per le due partecipate indirette (Aeta e Alpiambiente), la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite.
- 3) Di dare atto che con apposito provvedimento si disporrà per la dismissione delle quote nella società Alpi Acque, fermo restando che la stessa opererà quale gestore di fatto fino alla liquidazione del Valore Industriale Residuo da parte del gestore subentrante e comunque fino all'effettivo subentro.
- 4) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 6) Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 7) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 8) Di disporre che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. .

Dopodichè con votazione unanime espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di procedere alle comunicazioni ed all'inoltro della deliberazione testè assunta al MEF ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Gatti Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2020 al 07/02/2020
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi